

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1920

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALDITARA, BEVILACQUA e DELOGU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2003

—————

Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Lo stato giuridico dei professori universitari è ancora legato ad una normativa risalente ad oltre venti anni or sono, normativa che, pur essendo stata modificata innumerevoli volte con interventi di carattere parziale, risulta ancora inadeguata.

La questione relativa allo stato giuridico dei docenti universitari è ormai da tempo dibattuta senza tuttavia risultati concreti; si pensi durante la XIII legislatura al lungo lavoro che impegnò i colleghi della maggioranza e della minoranza sulle varie questioni attinenti alla materia. La VII commissione della Camera lavorò sul disegno di legge governativo (vedi atto Camera n. 6562) collegato alla finanziaria per l'anno 2000, tuttavia senza mai giungere alla conclusione dell'esame.

Con il presente disegno di legge si intende procedere in direzione diversa, riconoscendo la necessità di intervenire su alcuni punti cruciali, volti a garantire una concreta innovazione della materia.

L'articolo 1 pone l'accento sui doveri dei professori, riprendendo una tematica già disciplinata nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; viene infatti garantita l'attività didattica ufficiale dei professori per non meno di quattrocento ore annue, superando il precedente limite di trecentocinquanta ore e assicurando altresì, anche attraverso misure sanzionatorie contro le assenze immotivate e ripetute, la presenza del docente alle lezioni, agli esami, al ricevimento degli studenti.

L'articolo 2 abolisce lo straordinario per i professori di prima fascia che abbiano già ottenuto la conferma come associati. Viene abolita anche la conferma per professori di seconda fascia che già abbiano ottenuto la

conferma come ricercatori e che abbiano inoltre ricoperto un insegnamento ufficiale per almeno tre anni.

L'articolo 3 ridisciplina il trattamento economico, tanto dei professori, quanto dei ricercatori. Lo stipendio dei professori e dei ricercatori italiani è attualmente infatti nettamente inferiore a quello dei colleghi delle nazioni più sviluppate (persino 2-3 volte inferiore). Gli stessi umilianti rapporti si possono peraltro riscontrare anche per quanto riguarda i fondi di ricerca e quindi la presenza sulle riviste scientifiche internazionali di maggiore prestigio ed impatto.

D'altra parte, la fuga dei cervelli più subdola e insidiosa non è tanto quella verso le nazioni più sviluppate (che esiste ed è grave), quanto quella dei giovani più preparati e motivati verso le professioni più remunerate. Nei prossimi anni, tale pericoloso meccanismo potrebbe depauperare in modo distruttivo ed irreversibile il nostro patrimonio umano nelle università italiane.

Alla luce di tutto ciò, lo stipendio viene completamente ristrutturato, comprendendo quattro voci: *a)* lo stipendio tabellare aumentato del 20 per cento rispetto all'attuale; *b)* la retribuzione di funzione (in particolare per rettori, presidi, direttori di dipartimento, presidenti di corso di laurea, coordinatori di corso di dottorato, direttori di scuola di specializzazione), dal 15 per cento sino al 50 per cento in più rispetto allo stipendio tabellare; *c)* la retribuzione di incentivazione didattica; *d)* la retribuzione di risultato.

L'articolo 4 disciplina il reclutamento dei professori. Partendo dalle considerazioni degli effetti negativi seguiti alle innovazioni, introdotte al riguardo dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, l'articolo in esame prevede

concorsi nazionali biennali, ad anni alterni per prima o seconda fascia.

In ogni concorso è previsto un numero di idoneità aggiuntive pari al 30 per cento (arrotondate per eccesso) dei posti banditi. In questo modo la proposta mira a riportare i concorsi a livello nazionale, non solo rispondendo ad una istanza sempre più diffusa nel mondo universitario (vedi per esempio l'appello sottoscritto da circa 1.000 professori, promosso dai presidi della facoltà di giurisprudenza di Roma 1 e Roma 2) ma assicurando soprattutto che una selezione a livello nazionale scongiuri il rischio di una non adeguata scelta del candidato, dal momento che gli attuali concorsi, a livello locale, hanno registrato il superamento dei concorsi da parte del 99 per cento dei concorrenti locali, facendo emergere il sospetto di un non adeguato giudizio di idoneità interno, assolutamente a favore dei concorrenti locali.

Nelle prime due tornate dei concorsi per professore associato, le suddette idoneità aggiuntive verrebbero riservate ai ricercatori più anziani, con almeno quindici anni di carriera alle spalle, almeno cinque anni di didattica svolta con titolarità, scientificamente attivi negli ultimi cinque anni. Questo per offrire una ulteriore opportunità a coloro che sono stati pregiudicati in passato dalle scarse occasioni concorsuali, evitando tuttavia, un demagogico *ope legis* che lascerebbe insoddisfatti per primi i ricercatori anziani più attivi.

L'articolo 5 riconosce la figura del «ricercatore universitario di ruolo ad esaurimento», mentre l'articolo 6 istituisce il «ricercatore universitario a contratto», chiamato a collaborare con un professore di ruolo nella ricerca e nella didattica. Il relativo stipendio non potrà eccedere il 50 per cento di quello

di un professore ordinario di prima nomina. Il contratto sarà rinnovabile sino ad un totale massimo di dieci anni.

L'articolo 7 istituisce la figura del «professore universitario a contratto», chiamato dalla facoltà come titolare di corso e per svolgere particolari attività di ricerca in modo autonomo. Si offre così all'università la possibilità di aprirsi all'esterno, reperendo professionisti e specialisti di livello, ma anche di offrire una continuità, seppure in una posizione diversa, a quei ricercatori a contratto che abbiano acquisito un particolare rilievo all'interno della stessa facoltà. Proprio per assicurare un impegno adeguato, lo stipendio non potrà essere inferiore a quello di prima nomina di un professore associato a tempo pieno, ciò anche per distinguere ulteriormente la figura del professore a contratto da quella del ricercatore a contratto.

Il contratto avrà di norma durata biennale, con possibilità indefinita di rinnovo.

Inoltre, anche i ricercatori del ruolo ad esaurimento potranno favorevolmente usufruire di tale flessibile normativa.

Negli articoli successivi viene infine disposto che i professori di ruolo sono di norma collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. Possono peraltro chiedere di anticipare il collocamento a riposo dopo il compimento del sessantacinquesimo.

È evidente come il testo normativo proposto possa dare soluzione all'annoso problema del riordino della docenza universitaria, riconoscendo così, una volta per tutte, una disciplina dello stato giuridico dei docenti universitari rispettosa della loro dignità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attività didattica)

1. All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ed i ricercatori a tempo pieno per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro disponibilità per non meno di quattrocento ore annuali, e per non meno di duecentocinquanta ore i professori ed i ricercatori a tempo definito, distribuite in forme e secondo le modalità da definire ai sensi del secondo comma dell'articolo 7».

b) dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Nel caso di assenza immotivata e ripetuta dalle lezioni, dagli esami o dal ricevimento degli studenti, il docente è invitato dal preside della facoltà a giustificarsi. In caso di recidiva il rettore può sospenderlo dal servizio e dallo stipendio per un massimo di un mese; dopo tre sanzioni può sospenderlo dall'insegnamento a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità per il docente di essere chiamato da altra facoltà.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pone in essere misure di incentivazione alla mobilità del personale uni-

versitario, anche per sopperire ad eventuali carenze sul territorio nazionale. I professori e i ricercatori universitari non hanno obbligo di residenza».

2. Per quanto riguarda l'attività didattica frontale, ad essa deve essere assicurato un minimo di sessanta ore annuali da parte di tutti i soggetti citati al comma 1, con un innalzamento a centoventi ore nei casi di incentivazione contemplati all'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.

(Straordinariato e conferma in ruolo)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«I professori già confermati nel ruolo di professori associati sono esonerati dallo straordinario e sono direttamente nominati ordinari, conservando l'intera anzianità maturata nello stesso ruolo come associati confermati. Se attualmente in servizio come straordinari, sono nominati ordinari con decorrenza dall'inizio dello straordinario».

2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«I professori già ricercatori confermati, che hanno ricoperto un insegnamento ufficiale per almeno tre anni accademici, sono esonerati dalla conferma nella fascia degli associati. Nel caso abbiano insegnato per un periodo inferiore, tale periodo è, a domanda, computato per raggiungere il triennio di cui al primo comma».

Art. 3.

*(Trattamento economico dei professori
e dei ricercatori universitari)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 ai professori e ai ricercatori universitari viene corrisposto un nuovo trattamento economico così strutturato:

- a) stipendio tabellare, comprensivo dello stipendio base e della retribuzione di anzianità;
- b) retribuzione di funzione;
- c) retribuzione di incentivazione didattica;
- d) retribuzione di risultato.

2. Cessano pertanto di essere corrisposti:

- a) l'assegno aggiuntivo;
- b) la maggiorazione per il tempo pieno;
- c) l'indennità integrativa speciale.

3. Lo stipendio base annuo, comprensivo della tredicesima mensilità e corrispondente alla prima classe stipendiale, attribuita ai professori di prima fascia all'atto del conseguimento della nomina a ordinario, è di euro 60.000. Fino al conseguimento della nomina a ordinario lo stipendio è pari al 92 per cento di detto importo, ferma restando la possibilità dell'aumento biennale del 2,50 per cento. L'ulteriore progressione economica (retribuzione di anzianità) si sviluppa secondo le percentuali delle attuali classi biennali, calcolate sul nuovo stipendio base, e in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe di stipendio finale.

4. Per retribuzione di funzione si intende la specifica retribuzione per funzioni di responsabilità, che gli atenei fissano con proprio regolamento. La retribuzione di funzione prevede necessariamente:

- a) un importo pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo del direttore amministrativo e lo stipendio base del professore ordinario per il rettore;

b) un importo pari al 50 per cento del proprio stipendio tabellare per il preside di facoltà e per il direttore di dipartimento o di istituto;

c) un importo pari al 15 per cento del proprio stipendio tabellare per il presidente di corso di laurea, per il coordinatore di corso di dottorato e per il direttore di scuola di specializzazione.

5. Per retribuzione di incentivazione didattica si intende il compenso, pari al 50 per cento dello stipendio base, per lo svolgimento di supplenze o di insegnamenti affidati oltre i limiti previsti di sessanta ore annue di attività didattica frontale. Il limite minimo per conseguire la retribuzione di incentivazione didattica è di centoventi ore annue di attività didattica frontale.

6. Per retribuzione di risultato si intende una maggiorazione retributiva pari a tre classi di stipendio, possibile fino ad un massimo di tre volte nel corso della carriera, senza pregiudizio per la fruizione dei normali scatti biennali, elargita per l'eccellenza scientifica raggiunta dal professore nelle proprie ricerche o nella organizzazione e nel coordinamento di attività scientifiche. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce ogni quattro anni una gara di merito, indicando i criteri per la formulazione delle domande, la formazione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici. Può essere giudicato meritevole non più di un terzo degli appartenenti allo stesso settore disciplinare e alla stessa fascia, indipendentemente dal numero di domande presentate.

7. Il trattamento economico spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 72 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore di prima fascia. Ai professori associati non confermati spetta il 72 per cento del trattamento economico spettante ai professori straordinari.

8. Il trattamento economico spettante ai ricercatori universitari del ruolo ad esauri-

mento è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore di seconda fascia.

9. Ai professori e ai ricercatori del ruolo ad esaurimento a tempo definito compete solamente lo stipendio tabellare e nella misura del 70 per cento.

10. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'importo dello stipendio base annuo, così disciplinato dal comma 2, viene rivalutato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, della stessa percentuale di cui sono aumentate le retribuzioni complessive annue dei dirigenti generali dello Stato nell'anno immediatamente precedente.

Art. 4.

(Reclutamento dei professori di ruolo)

1. Ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per i procedimenti di valutazione comparativa a professore di ruolo rispettivamente di prima e seconda fascia, l'accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori ordinari, ha luogo mediante valutazione comparativa per titoli su base nazionale, intesi ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati e a selezionare i migliori. L'accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori associati, ha luogo mediante valutazione comparativa per titoli ed esami su base nazionale, intesi ad accertare l'idoneità scientifica e didattica dei candidati e a selezionare i migliori.

2. I singoli atenei, entro il termine perentorio fissato con proprio decreto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'anno che precede il bando nazionale, mettono a disposizione del Ministero medesimo con adeguata copertura finanziaria i posti da bandire nella successiva tornata concorsuale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con successivo

decreto, determina altresì la procedura che i singoli atenei devono seguire nella determinazione dei posti da bandire. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce per i posti messi a disposizione, in ogni anno pari, un concorso con valutazione comparativa a posti di prima fascia per ogni settore disciplinare e, in ogni anno dispari, un concorso con valutazione comparativa a posti di seconda fascia per ogni settore disciplinare. Le commissioni, al termine della valutazione, riconoscono le idoneità fino alla copertura dei posti banditi, aumentati del 30 per cento arrotondato per eccesso. Tali idoneità avranno validità quinquennale.

3. Le commissioni sono composte da cinque membri:

a) per la copertura di posti di prima fascia, sorteggiati fra i professori ordinari eletti in un numero doppio;

b) per la copertura di posti di seconda fascia, tre sorteggiati fra i professori ordinari eletti in un numero doppio; due sorteggiati fra i professori associati eletti in un numero doppio.

4. La commissione che non termina i lavori entro dieci mesi dalla nomina decade e viene riformata attingendo dai non sorteggiati o, in assenza, dai primi dei non eletti.

5. Nelle prime due procedure di valutazione comparativa a posti di seconda fascia, il 30 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti di ogni settore disciplinare è riservato ai ricercatori universitari, nonché agli assistenti del ruolo ad esaurimento, in possesso, all'atto della scadenza della domanda, dei seguenti requisiti minimi:

a) almeno quindici anni di servizio (requisito sempre presente nel caso degli assistenti di ruolo);

b) almeno cinque anni di copertura di insegnamento ufficiale;

c) almeno cinque anni di partecipazione a gruppi di ricerca finanziata dall'ateneo o

da un Ministero o dal CNR o da una regione o dalla Unione europea;

d) continuità dell'attività scientifica negli ultimi cinque anni.

Art. 5.

(Soppressione del ruolo di ricercatore)

1. Il ruolo dei ricercatori universitari è soppresso. I ricercatori in servizio e quelli che vi entreranno a seguito dei concorsi banditi prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in servizio con lo stato giuridico previgente e con il trattamento economico regolato dalla presente legge. I posti che si renderanno vacanti saranno soppressi.

2. Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento possono, a domanda, essere inquadri nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori universitari, mantenendo l'anzianità maturata. Coloro che non abbiano fatto domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in servizio mantenendo il proprio stato giuridico e il trattamento economico vigente fino alla data di entrata in vigore della legge medesima, senza godere dei benefici previsti dalla legge stessa.

Art. 6.

(Istituzione della figura del ricercatore a contratto)

1. Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal consiglio di amministrazione nel bilancio dell'università, il rettore, in esecuzione di delibera della competente facoltà, assume per contratto di diritto privato laureati destinati a collaborare, con la qualifica di ricercatori a contratto, con un professore di ruolo nella ricerca e nella didattica.

2. La selezione avviene per concorso sulla base del regolamento di facoltà. Il possesso del dottorato di ricerca, il servizio prestato come assegnista di ricerca o come tutore sono in ogni caso titoli valutabili.

3. Il contratto può durare non meno di due anni e non più di cinque ed è rinnovabile, non potendo tuttavia superare in alcun caso i dieci anni complessivi, al termine dei quali il ricercatore a contratto decade dal posto. Il limite di dieci anni non è superabile nemmeno in caso di interruzioni o di cambiamento di ateneo o di settore disciplinare.

4. Il servizio prestato come ricercatore a contratto costituisce titolo nelle valutazioni comparative per posti di professore universitario.

5. Le prestazioni richieste ai ricercatori a contratto e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'università, sentito il consiglio di facoltà. I corrispettivi non possono in nessun caso superare la metà dello stipendio base iniziale del professore ordinario. Non può essere richiesto né consentito ai ricercatori a contratto di avere la titolarità di insegnamenti ufficiali.

6. I ricercatori a contratto cessati dal servizio hanno titolo di ottenere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita all'università, secondo le modalità previste dai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 7.

(Nuova normativa per i professori a contratto)

1. Nelle università statali i professori a contratto, per ogni singola facoltà, non possono superare il 30 per cento (arrotondato

per difetto) del numero dei docenti di ruolo della stessa facoltà. I consigli di amministrazione delle università ripartiscono annualmente fra le facoltà che ne fanno richiesta i finanziamenti destinati alla nomina di professori a contratto.

2. Il regolamento di facoltà prevede i criteri per la selezione di tali professori, nonché per la determinazione dei loro compiti e compensi da parte del consiglio di facoltà; i compensi in ogni caso non potranno essere inferiori alla retribuzione di ingresso di un professore associato a tempo pieno.

3. In esecuzione della delibera della competente facoltà il rettore stipula con il professore un contratto di diritto privato di durata biennale, rinnovabile. In casi eccezionali, per ottenere la collaborazione di personalità scientifiche di livello internazionale, il contratto può prevedere anche agevolazioni particolari, come l'alloggio di servizio o la cessione di beni strumentali.

4. Per i professori a contratto dipendenti dello Stato o di ente pubblico, l'accettazione o la stipula del contratto è subordinata alla prova del nulla osta dello Stato o ente pubblico interessato.

5. Ai professori di ruolo e ai ricercatori del ruolo ad esaurimento che chiedano il nulla osta per accettare o stipulare un contratto con altra università, può essere chiesta l'opzione per il tempo definito. Qualora venga loro negato il nulla osta, possono accettare comunque il contratto chiedendo la collocazione in aspettativa senza assegni per tutta la durata dello stesso.

6. I professori a contratto partecipano alle commissioni d'esame e, qualora siano titolari di un insegnamento ufficiale, presiedono la relativa commissione.

7. I professori a contratto sono rappresentati negli organi accademici da un loro delegato.

Art. 8.

(Norme previdenziali e di riconoscimento dei servizi)

1. I trattamenti economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 3 hanno tutti effetto sul trattamento ordinario di previdenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. I benefici economici così risultanti hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei professori e dei ricercatori cessati dal servizio, con diritto a pensione, dopo il 31 ottobre 2001.

2. Il servizio prestato in qualità di ricercatore a contratto dà luogo ai trattamenti di previdenza e di quiescenza previsti per i lavoratori privati.

3. Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario o all'atto della conferma in ruolo il servizio prestato in qualità di ricercatore è riconosciuto, per la metà agli effetti della carriera, entro il limite massimo di cui al quinto comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

4. I professori di ruolo vincitori di concorso negli anni successivi al 1980 sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. Possono chiedere di anticipare il collocamento a riposo dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età o il trentasettesimo anno di servizio, trovando comunque applicazione l'ultimo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni.

5. Per i professori di cui al comma 4 le norme sul fuori ruolo sono abrogate a decorrere dal termine dell'anno accademico in

corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

